

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2033</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(FANFANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(GAVA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(RUGGIERO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(PRANDINI)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(GRANELLI)

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico

---

*Presentato il 9 dicembre 1987*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge nasce principalmente dall'esigenza di disporre di un'organica e moderna disciplina legislativa, ispirata a principi di rigore e trasparenza, idonea ad assicurare un corretto svolgimento delle attività nel settore della commercializzazione delle armi e di materiale di particolare interesse strategico che sia utilizzabile a rilevanti fini militari.

Il provvedimento tiene conto del testo unificato redatto nella passata legislatura nell'ambito delle Commissioni riunite esteri-difesa della Camera, delle disposizioni amministrative nel frattempo emanate in materia, delle valutazioni emerse in ambito internazionale su particolari aspetti della problematica in esame e delle più recenti esperienze.

Esiste, nell'insieme, una chiara indicazione della necessità di rafforzare il controllo politico e amministrativo sull'attività di commercializzazione di materiale bellico in relazione ad un unico, essenziale e perciò irrinunciabile obiettivo. Tale obiettivo è quello di evitare che correnti di traffico di armi, aventi origine o punto di intersezione nel nostro Paese, alimentino focolai di tensione, di destabilizzazione, di aggressività in contrasto con la politica estera di pace — nel rispetto della Carta dell'ONU, dello Statuto dei diritti dell'uomo e del Trattato di non proliferazione nucleare — che da quarant'anni l'Italia persegue.

Non vi può essere ragione industriale od economica che ponga il nostro Paese in contraddizione con tale politica di distensione: che è, di per sé, la migliore garanzia e il più alto incentivo per il progresso produttivo e civile della Nazione.

Ferma questa premessa, il Governo è con eguale risolutezza contrario all'accoglimento, diretto o indiretto, di astratte teorie di disarmo unilaterale, di irragionevole smantellamento dell'industria per la difesa, di ingiustificati vincoli all'esportazione in questo settore.

Le ragioni sono fondate su insuperabili principi costituzionali. Il dovere della difesa della Patria impone allo Stato italiano di mantenere un adeguato apparato difensivo, che deve poter contare, per una parte sempre più ampia dei propri mezzi di difesa, su autonome capacità produttive dell'industria nazionale. Sarebbe contrastante con elementari principi di indipendenza politica la delega totale ad altri Paesi della produzione del nostro materiale di armamento. Ma è ugualmente evidente che l'apparato industriale per la difesa non può ritrovare solo nelle forniture « di casa » le proprie dimensioni economiche. Per la sua sopravvivenza, esso ha necessità di esportare.

Da queste considerazioni emerge che il problema dell'esportazione di armi non è un problema di soffocamento di risorse economiche strettamente associate alla esistenza dell'industria per la difesa, bensì un problema di controllo politico sulle aree e sui soggetti internazionali destinatari finali delle armi e dei sistemi di nostra produzione. Il Governo intende, pertanto, con il presente disegno di legge stabilire adeguati vincoli politici, allo scopo di stroncare traffici incompatibili con le esigenze di sicurezza internazionale del Paese e di garantire una più efficace tutela degli interessi nazionali, razionalizzando il vigente sistema di controlli.

Sotto questo profilo il disegno di legge prevede il divieto assoluto dell'esportazione e transito di materiale di armamento quando tali operazioni si rivelino in contrasto con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

Le sopraindicate operazioni sono altresì vietate verso i Paesi in stato di guerra o la cui politica comunque contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione, o nei cui confronti viga l'embargo totale o parziale per le forniture belliche deliberato dalle Nazioni Unite, nonché verso i Paesi responsabili di sistematiche ed accertate violazioni della Carta dei diritti dell'uomo, non escludendo peraltro che particolari situazioni possano determinare decisioni diverse da parte del Governo o del Parlamento.

Un ulteriore punto qualificante del provvedimento è rappresentato dalla previsione di un divieto a carattere generale delle importazioni di materiale di armamento, salve talune ipotesi specificatamente indicate. Per l'ipotesi in concreto più rilevante — che concerne le importazioni effettuate da soggetti autorizzati a produrre tale materiale — si stabilisce una disciplina analoga a quella prevista per le operazioni di esportazione e transito.

D'altro canto, il provvedimento corrisponde anche all'esigenza di rafforzare e riordinare gli interventi governativi di supporto alle esportazioni che si svolgono nel rispetto dei principi anzidetti e che, perciò, meritano il sostegno dovuto ad un settore economico di significativo livello occupazionale e di importantissimo indotto tecnologico sull'industria civile.

In ragione di questa impostazione, il presente disegno di legge crea innanzitutto una sede di formulazione di direttive politiche generali. È il previsto Comitato interministeriale per gli scambi in materia di difesa (CISD), con sede presso la Presidenza del Consiglio e con una composizione interministeriale riassuntiva delle molteplici competenze che

si intrecciano nel delicatissimo settore. Sarà questo Comitato ad indicare alla pubblica amministrazione e alle imprese, nel quadro degli indirizzi e delle direttive generali, le linee di contenimento delle nostre correnti di esportazione di materiale bellico. E ad esso spetterà anche l'intervento puntuale di fronte al sopravvenire di situazioni di crisi internazionale che impongano una modificazione delle direttive vigenti.

Nel quadro degli indirizzi e delle direttive suindicati, opereranno sia il Ministero della difesa, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con l'ausilio degli organismi informativi, per la verifica ed il rilascio delle preventive autorizzazioni alle trattative commerciali; sia il Comitato per l'esportazione, l'importazione e il transito del materiale di armamento, presso il Ministero del commercio con l'estero, per l'esame delle richieste di autorizzazione presentate dagli operatori del settore.

È da rilevare, con riferimento alle funzioni del Comitato, la peculiare disciplina per la formulazione del parere che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione, importazione e transito dei materiali, deve essere adottato, se positivo, all'unanimità dei presenti. Va sottolineata anche l'innovazione secondo cui il parere del Comitato è vincolante se negativo, a meno che il Ministro del commercio con l'estero, nella sua competenza istituzionale, non valuti la necessità di sottoporre la questione al CISD per le definitive determinazioni.

Sarà, inoltre, istituito un « registro delle imprese » interessate all'importazione, esportazione e transito dei materiali di armamento. È prevista altresì una Commissione interministeriale per la tenuta del registro stesso, con esplicite finalità di trasparenza e di moralizzazione nel campo degli operatori specializzati, per garantirne la serietà e l'affidabilità professionale e imprenditoriale, anche con riguardo alla disciplina vigente per la soppressione dei fenomeni mafiosi e per la tutela contro i pericoli derivanti dalla appartenenza ad associazioni segrete.

Ai fini della necessaria certezza in ordine alla determinazione dei materiali di armamento, oltre ad essere stabilite le categorie dei predetti materiali, è anche prevista la classificazione e la pubblicazione di appositi elenchi nei quali essi saranno puntualmente individuati. Per ragioni di completezza, ai materiali di armamento sono state equiparate le prestazioni di servizi svolte sia all'estero che in Italia, a favore di forze armate straniere. È fatto, inoltre, obbligo agli operatori interessati di presentare un catalogo dei propri materiali oggetto di possibile esportazione.

Il sistema dei controlli, per assicurare le opportune valutazioni politiche, prevede una relazione che, su tale complessa attività, il Governo sarà obbligato a rendere, con cadenza annuale, al Parlamento.

Il disegno di legge si caratterizza, inoltre, per l'accento posto su importanti e delicati aspetti, quali:

a) la previsione di più rigorose prescrizioni sotto il profilo della documentazione richiesta a corredo delle domande di autorizzazione all'esportazione, a maggiore garanzia circa la destinazione finale dei materiali esportati. A tale riguardo, con riferimento al certificato di uso finale, è stato previsto che l'autorità diplomatica italiana, oltre ad autenticare la firma del funzionario governativo del Paese importatore che sottoscrive il documento, attesti anche la competenza del funzionario stesso. Un'ulteriore garanzia è stata inoltre prevista, stabilendo per l'operatore l'obbligo della presentazione della copia del contratto di fornitura nel quale deve risultare l'esplicito impegno dell'importatore a fornire all'esportatore la documentazione comprovante l'arrivo alla destinazione finale dei materiali;

b) una propria peculiare disciplina concernente i prodotti di particolare interesse strategico, utilizzabili a rilevanti fini militari, per quanto concerne il controllo delle esportazioni e dei transiti, anche per permettere il rispetto delle intese — di cui l'Italia è parte — sull'esportazione di tecnologie.

Per tale materiale va sottolineato che, a differenza del materiale di armamento, non è richiesta l'autorizzazione né alle trattative commerciali per l'esportazione e il transito, né l'autorizzazione all'importazione. Il disegno di legge ha inteso inoltre delimitare il campo di tale materiale, in genere utilizzabile anche per applicazioni civili, stabilendo che il materiale di particolare interesse strategico soggetto all'autorizzazione all'esportazione ed al transito è quello utilizzabile a rilevanti fini militari; inoltre, per quanto riguarda la documentazione a corredo della domanda di esportazione, è previsto, in considerazione di oggettive diversità proprie di tali materiali, che in linea di massima sia prodotto il certificato di importazione a garanzia della destinazione finale, salva sempre la facoltà dell'autorità amministrativa di prescrivere la presentazione del certificato di uso finale, che peraltro l'esperienza ha dimostrato, diversamente che per il settore degli armamenti, non agevolmente ottenibile;

c) il problema della intermediazione, prevedendo per tali attività rigorose prescrizioni ai fini della massima trasparenza e correttezza delle operazioni;

d) la particolare disciplina amministrativa concernente la decadenza o la revoca delle autorizzazioni e la cancellazione e la sospensione dell'operatore dal registro;

e) il divieto per i dipendenti pubblici, che abbiano avuto un ruolo specifico in attività relative alla materia in argomento, di assumere incarichi di vertice nelle imprese operanti nel settore degli armamenti;

f) la attribuzione al Governo del potere di emanare norme delegate a tutela, fra l'altro, della continuità produttiva e del livello occupazionale delle imprese alle quali, senza loro responsabilità, siano revocate le autorizzazioni o non concesse proroghe delle autorizzazioni stesse.

Il provvedimento introduce uno speciale apparato sanzionatorio penale, volto a colpire trasgressioni che, per la loro

« novità » e per la loro particolare gravità ai fini della sicurezza internazionale ed interna dello Stato, sono state costruite in fattispecie penali autonome.

Allo scopo infine di chiarire l'area di operatività della presente legge in ordine alle operazioni di « transito », si è ritenuto di dover precisare — con apposita norma concernente le operazioni riguardanti sia i materiali di armamento che i materiali di particolare interesse strategico — che le disposizioni in esame non si applicano ai casi di attraversamento del territorio italiano dei materiali stessi, og-

getto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

Dal provvedimento non derivano apprezzabili maggiori oneri, ai quali comunque si farà fronte mediante l'istituzione di un contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese interessate all'importazione, esportazione e transito dei materiali di armamento.

Il Governo affida alle definitive valutazioni del Parlamento il presente disegno di legge, consapevole di prospettare linee di responsabile equilibrio in una materia altamente complessa e delicata.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Controllo dello Stato).*

1. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento di cui all'articolo 3 sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

2. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri, sia direttamente sia con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

3. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono vietati quando siano in contrasto con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali. Tali operazioni sono altresì vietate, salvi il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o diverse decisioni del Governo o del Parlamento, se dirette:

a) verso paesi in stato di guerra o la cui politica comunque contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

b) verso i paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

c) verso i paesi i cui governi sono responsabili di sistematiche ed accertate violazioni della Carta dei diritti dell'uomo.

4. Sono vietati le esportazioni, le importazioni e il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché di strumenti e tecnologie idonei alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

5. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per documentate esigenze produttive, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della presente legge ed ai sensi delle disposizioni ivi previste concernenti le importazioni di materiale di armamento;

c) delle importazioni effettuate da soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previa le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

6. La presente legge non si applica:

a) alle esportazioni temporanee effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento e equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) alle esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) al transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

7. Sono escluse dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, salvo quelle espressamente indicate nell'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 3, comma 4, sempreché non si tratti di armi da esportare per esclusivo uso personale; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

## ART. 2.

*(Comitato di Ministri).*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero.

3. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri ministri interessati.



## ART. 3.

*(Materiali di armamento).*

1. Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento. Spetta in particolare al CISD la individuazione dei paesi per i quali debba farsi luogo al divieto di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Ai fini della presente legge i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco portatili ed armi automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi per impiego militare e loro equipaggiamenti specifici;

g) aeromobili ed elicotteri appositamente costruiti per uso militare e loro equipaggiamenti specifici;

h) polveri, esplosivi, propellenti;

i) sistemi e/o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per impieghi militari;

l) materiali speciali blindati e materiali caratteristici per l'addestramento militare;

m) macchine, apparecchiature ed attrezzature appositamente costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

n) equipaggiamenti speciali di impiego esclusivo per fini militari;

o) componenti specifici dei materiali di armamento di cui alle categorie suindicate.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento le parti di ricambio specifiche, nonché, limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione, studio ed informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 3, nonché i manuali, le descrizioni tecniche ed ogni altro ausilio predisposto per la presentazione in mostre all'estero dei materiali stessi.

5. Sono altresì oggetto delle disposizioni della presente legge le prestazioni di servizi per l'addestramento, quelle per la manutenzione dei materiali effettuate all'estero, nonché la concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al presente articolo. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia, quando non prevista nei contratti relativi alla esportazione dei materiali, è soggetta

esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.

ART. 4.

*(Registro delle imprese operanti nel commercio dei materiali di armamento).*

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il registro delle imprese che operano in materia di importazione, di esportazione e di transito di materiali di armamento. Ai fini della presente legge, copia del registro e dei relativi aggiornamenti è trasmessa ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione per la tenuta del registro. Con lo stesso decreto sono disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione e sono altresì stabilite le norme di iscrizione e di cancellazione dal registro.

3. Sono tenute all'iscrizione nel registro le imprese individuali e consortili che effettuano operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. Le autorizzazioni di cui alla presente legge sono rilasciate esclusivamente alle imprese iscritte nel registro.

4. Non è consentita l'iscrizione o la reiscrizione nel registro alle imprese dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, nonché a quelle i cui responsabili:

a) non possano ottenere il rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

b) risultino condannati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero abbiano procedimenti in corso per lo stesso reato, o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

c) appartengano o siano appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;

d) risultino condannati ovvero abbiano procedimenti in corso per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25, comma 1, della presente legge.

5. Le domande di iscrizione nel registro devono essere corredate dalla documentazione necessaria a comprovare l'insussistenza di alcuno degli impedimenti di cui al comma 4, nonché della documentazione comprovante:

a) il possesso delle autorizzazioni, licenze e concessioni relative al commercio delle armi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché si tratti di cittadini di paese della Comunità economica europea o di paese con il quale siano stipulati accordi di collaborazione giudiziaria;

c) per le società di capitali, legalmente costituite in Italia ed ivi operanti in attività relative a materiali soggetti alle disposizioni della presente legge, la cittadinanza italiana dei titolari del potere di rappresentanza, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché si tratti di cittadini di paese della Comunità economica europea o di paese con il quale siano stipulati accordi di collaborazione giudiziaria.

6. La documentazione di cui al comma 5 deve essere prodotta da tutti i soci se si tratta di società in nome collet-

tivo; da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori, dal legale rappresentante e dal direttore tecnico se si tratta di altre società di capitali o di società cooperative.

7. La documentazione di cui al comma 5 deve essere prodotta da chi abbia la rappresentanza dei consorzi di imprese, nonché da chi abbia la rappresentanza delle imprese e delle società consorziate. Tale disposizione non si applica ai consorzi promossi e ai quali partecipa lo Stato italiano, quali organi di agenzie costituite sulla base di imprese intergovernative o NATO, o quali esecutori di altri accordi internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.

8. La commissione di cui al comma 2 può richiedere altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'iscrizione nel registro.

9. Gli iscritti nel registro devono comunicare ogni variazione delle situazioni di cui al comma 4, nonché i trasferimenti di sede, l'istituzione di nuove sedi, le trasformazioni o l'estinzione delle imprese e ogni mutamento relativo ai soggetti indicati nei commi 6 e 7.

10. Per la cancellazione, per la decadenza e per la sospensione dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 11, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 10, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrata e modificata dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 936. Nel caso di procedimento penale a carico di taluno dei soggetti indicati nei precedenti commi, per reati che comporterebbero la cancellazione dell'iscrizione, è sempre disposta la sospensione della iscrizione nel registro.

11. La cancellazione e la sospensione dell'iscrizione sono disposte con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentita la commissione prevista dal comma 2.

## ART. 5.

*(Autorizzazione alle trattative).*

1. L'inizio delle trattative ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, anche se effettuate nei confronti di imprese diverse di uno stesso paese destinatario ovvero mediante prestazioni e forniture ripartite, è soggetto ad autorizzazione preventiva. L'autorizzazione non è richiesta per le esportazioni di materiale di armamento, loro parti e componenti, di produzione non italiana, inviati all'estero in esportazione temporanea per manutenzione e riparazione, nonché per le attrezzature inviate all'estero in temporanea esportazione per installazione, messa a punto, prove, collaudo di materiali già autorizzati all'esportazione in conformità alla vigente normativa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta per l'esportazione temporanea dei materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche, nonché per l'esportazione temporanea dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi. In tali casi è richiesto soltanto il nulla osta del Ministro della difesa.

3. Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, per quanto coperto da segreto, ottenuto l'assenso del Presidente del Consiglio dei ministri, concede, in conformità agli indirizzi ed alle direttive di cui all'articolo 3, l'autorizzazione preventiva di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono emanate le disposizioni di attuazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta di cui al comma 2.

## ART. 6.

*(Comitato consultivo).*

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato per

l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, con compiti consultivi e di istruttoria. Il comitato è rinnovato ogni tre anni.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero.

3. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei membri. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, il parere positivo del comitato è adottato all'unanimità dei presenti; quando l'unanimità non sia raggiunta il parere si intende negativo. L'autorizzazione non è rilasciata in caso di parere negativo, salvo che il Ministro del commercio con l'estero per gravi ragioni di opportunità politica ed economica intenda sottoporre la questione al CISD per le definitive determinazioni.

4. Il Comitato può avvalersi della consulenza tecnica di esperti nominati dal Ministro del commercio con l'estero con proprio decreto.

5. Nella prima applicazione della presente legge, il comitato di cui al comma 1 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

#### ART. 7.

(Autorizzazione).

1. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui all'articolo 6, autorizza l'esportazione e l'importazione, definitive e temporanee, ed il

transito dei materiali di armamento; la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione; la concessione di « affidamento » e la riesportazione da parte dei Paesi importatori.

2. Per le operazioni previste da programmi di coproduzione con i Paesi membri della NATO, dell'IEPG e dell'UEO, ovvero da apposite intese intergovernative, l'autorizzazione di cui al comma 1, relativamente ad operazioni da e verso paesi coproduttori, è rilasciata senza che sia necessaria l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 5.

3. I materiali importati ed impiegati nei programmi di coproduzione con i paesi membri della NATO, dell'IEPG e dell'UEO sono esenti da dazi doganali.

#### ART. 8.

*(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione).*

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, deve indicare, con la relativa documentazione:

a) l'autorizzazione del Ministero della difesa, rilasciata ai sensi dell'articolo 5 e gli estremi di iscrizione nel registro di cui all'articolo 4;

b) il tipo e la quantità dei materiali oggetto dell'operazione, con la specificazione, per ciascun tipo, della sigla distintiva di cui ai decreti ministeriali previsti dall'articolo 3. Se trattasi di parti di ricambio devono essere specificati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

c) l'ammontare complessivo del valore del contratto e se questo preveda una esecuzione frazionata, specificando in tal caso, ove contrattualmente previsto, l'ammontare di ogni singola esecuzione. Quando l'esecuzione frazionata abbia ad oggetto parti di ricambio non predeterminabili per tipo e quantità, la domanda può indicare soltanto il valore complessivo di tale materiale, salva la successiva



comunicazione, ai sensi dell'articolo 14, del tipo, quantità e valore oggetto di ogni singola operazione;

d) il paese di destinazione finale del materiale, l'identificazione delle autorità governative, degli enti o delle imprese destinatari, nonché eventuali paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia. Tale adempimento non è richiesto nei casi di operazioni di importazione definitiva in Italia o di esportazione temporanea.

2. La domanda è sottoscritta dal titolare dell'impresa responsabile dell'operazione. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, la domanda è sottoscritta dall'organo responsabile per legge o per statuto. La firma è autenticata nelle forme di legge.

3. In presenza di attività di intermediazione, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987.

4. Il Ministro del commercio con l'estero può, con proprio decreto, stabilire ulteriori elementi informativi e documentali a corredo della domanda di cui al comma 1.

#### ART. 9.

*(Documentazione).*

1. Le domande di cui all'articolo 8 per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione devono essere, altresì, corredate della seguente documentazione:

a) per le operazioni di esportazione verso un paese utilizzatore finale, il certificato di uso finale rilasciato dalle autorità governative del paese destinatario, attestante che il materiale è importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane. Il certificato è autenticato dall'autorità diplomatica italiana accreditata presso il predetto paese, che attesta altresì la competenza dell'autorità governativa firmataria. Qualora

si tratti di paese che partecipa con l'Italia ad intese sul controllo reciproco comprendente il materiale di armamento, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 può consentire che, in luogo del certificato di uso finale, sia prodotto un certificato di importazione;

*b)* per le operazioni di esportazione verso paesi non utilizzatori finali, il certificato di uso finale rilasciato dalle autorità governative del paese utilizzatore finale, nonchè il certificato di importatore. I certificati sono autenticati dall'autorità diplomatica italiana accreditata presso i predetti paesi, che attesta altresì la competenza dell'autorità governativa firmataria. Qualora il paese di utilizzazione finale partecipi con l'Italia ad intese di controllo reciproco comprendente il materiale di armamento, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 può consentire che, in luogo del certificato di uso finale, sia prodotto un certificato di importazione;

*c)* per le operazioni di esportazione di componenti specifici di materiali di armamento, il certificato di importazione rilasciato dall'autorità governativa del paese importatore, salva la facoltà del Ministro del commercio con l'estero di richiedere che, in luogo del certificato di importazione, sia prodotto il certificato di uso finale;

*d)* copia autentica dei contratti di fornitura o di documentazione equipollente, da cui risultino sia l'impegno dell'importatore a fornire all'esportatore la documentazione comprovante l'arrivo del materiale alla destinazione prevista, sia clausole atte a garantire che il materiale non raggiunga destinazioni diverse da quelle indicate nell'autorizzazione;

*e)* copia autentica della documentazione relativa alle imprese individuali o degli atti societari dai quali risulti l'organo responsabile delle attività comunque riferibili all'operazione per la quale è richiesta l'autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione alle operazioni di transito deve essere corre-

data anche della copia autentica dei contratti di acquisto o di documentazione equipollente. A tali operazioni si applicano altresì l'articolo 32 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 18 luglio 1985, pubblicato nel testo aggiornato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci, e successive modificazioni, e le relative disposizioni di attuazione emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

ART. 10.

*(Incompletezza o mancanza della documentazione ed esenzioni).*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui agli articoli 8 e 9. A tali fini il Ministero del commercio con l'estero può richiedere all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti.

2. La documentazione di cui agli articoli 8, comma 1 e 9 non è richiesta per le operazioni di cui all'articolo 7, comma 2; per le esportazioni temporanee ai soli fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; per le esportazioni di piccole campionature per la partecipazione a gare e appalti; per le esportazioni temporanee di materiali di armamento, loro parti e componenti, di produzione non italiana, inviati all'estero per manutenzione e riparazione, nonché per le attrezzature e la strumentazione di corredo dei tecnici inviati all'estero per assistenza tecnica. Ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, il comitato di cui all'articolo 6 accerta che le operazioni rispondano alle finalità di cui al presente comma.

ART. 11.

*(Attività istruttoria).*

1. Nel corso dell'istruttoria il Ministero del commercio con l'estero, anche su richiesta del comitato di cui all'arti-

colo 6, può disporre l'acquisizione di ulteriori elementi e documenti ritenuti necessari per l'esatta rappresentazione e la completa valutazione di tutti gli aspetti dell'operazione.

2. L'istruttoria effettuata dal comitato di cui all'articolo 6 è volta ad accertare la completezza e la coerenza della documentazione, al fine di valutare la rispondenza dell'operazione alle finalità dichiarate, nonché le concrete possibilità di utilizzo dei materiali da parte del paese importatore.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, anche su richiesta del comitato, può chiedere il parere del CISD qualora ravvisi nell'operazione rilevanti interessi politici, di sicurezza nazionale ed economici.

#### ART. 12.

*(Vettori e spedizionieri).*

1. Per consentire il più penetrante controllo circa l'effettivo arrivo alla destinazione prevista dei materiali di armamento in esportazione, è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri e di comunicare alle competenti amministrazioni ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni che intervengano in corso di trasporto.

2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, dei trasporti e della marina mercantile, sono emanate le disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 1, tenuto conto della necessità che le indicazioni fornite consentano al comitato di cui all'articolo 6 una più completa valutazione di specifiche operazioni.

#### ART. 13.

*(Termine per le operazioni).*

1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro il termine indicato nelle relative auto-

rizzazioni. Il termine può essere prorogato, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'articolo 6, per periodi non superiori a dodici mesi.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel comitato di cui all'articolo 6.

3. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto nel contratto, la mancata concessione della proroga darà luogo all'applicazione delle disposizioni che saranno emanate ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d).

#### ART. 14.

*(Obblighi delle imprese autorizzate).*

1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta:

a) a comunicare ai Ministeri degli affari esteri, della difesa e del commercio con l'estero, entro trenta giorni dall'ultima spedizione, l'effettuazione delle operazioni autorizzate ovvero elementi di informazione in caso di utilizzazione parziale delle autorizzazioni;

b) a presentare al Ministero del commercio con l'estero, entro novanta giorni dalle singole spedizioni, il formulario di verifica rilasciato dalle competenti autorità del paese importatore, ovvero copia delle bolle doganali di importazione o della documentazione di presa in carico da parte dell'ente importatore. Le bolle doganali d'importazione o la documentazione di presa in carico da parte dell'ente importatore devono essere tradotte in lingua italiana. I documenti stessi e la relativa traduzione devono essere autenticati dalle autorità diplomatiche o consolari territorialmente competenti.

2. Il titolare dell'autorizzazione, che richieda la proroga del termine da essa

previsto, è tenuto a presentare al Ministero del commercio con l'estero la documentazione di cui al comma 1.

3. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o accordate proroghe di autorizzazioni già ottenute.

4. Trascorsi centoventi giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1 o nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere o dall'ente importatore la prescritta documentazione, il comitato di cui all'articolo 6 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione adottati e circa l'idoneità della documentazione alternativa eventualmente prodotta.

5. Quando la mancata presentazione della documentazione non risulti giustificata, il Ministro del commercio con l'estero dispone, con proprio decreto, la sospensione dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 per un periodo da tre mesi a tre anni, tenuto conto della gravità della violazione.

#### ART. 15.

*(Durata dell'autorizzazione alle trattative).*

1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative commerciali di cui all'articolo 5 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni del Ministro del commercio con l'estero e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa non può avere durata superiore a tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative e alla durata del contratto.

#### ART. 16.

*(Decadenza delle autorizzazioni).*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 e quella di cui all'articolo 7 decadono di diritto quando vengano a cessare le con-

dizioni prescritte per il rilascio. Le autorizzazioni stesse possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse nazionale.

2. La decadenza è dichiarata, rispettivamente, dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, e dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'articolo 6. La revoca è disposta dai predetti Ministri, previo parere del CISD.

#### ART. 17.

*(Visite, seminari e soggiorni di studi).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri e della difesa, autorizza con proprio decreto, su richiesta degli interessati, le visite di delegazioni straniere alle industrie di materiali di armamento, abilitate a trattare prodotti coperti da classifica di segretezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza altresì, con proprio decreto, seminari e soggiorni di studio di cittadini italiani e stranieri, che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.

#### ART. 18.

*(Divieti per i dipendenti pubblici).*

1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'esecuzione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono, per un periodo di due anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico o direttore generale in imprese operanti nel settore degli armamenti.

2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro di cui all'articolo 4.

## ART. 19.

*(Relazione al Parlamento).*

1. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri. Questi riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ciascun Ministero deve fornire al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della relazione di cui al comma 1, specifiche indicazioni sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nonché la lista dei paesi indicati nelle autorizzazioni rilasciate, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro di cui all'articolo 4.

## ART. 20.

*(Materiali di particolare interesse strategico).*

1. L'esportazione e il transito dei materiali di particolare interesse strategico utilizzabili a rilevanti fini militari sono soggetti ad autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, previo parere del comitato di cui all'articolo 6, con esclusione delle operazioni previste nell'articolo 1, comma 6, aventi ad oggetto i predetti materiali.

2. Sono considerati materiali di particolare interesse strategico quelli compresi nelle seguenti categorie:

a) macchine per la lavorazione dei metalli;



- b) apparecchiature per l'industria chimica e petrolifera;
- c) leghe e particolari metalli;
- d) mezzi aerei, navali, subacquei, spaziali e relativi equipaggiamenti;
- e) apparecchiature elettroniche e strumenti di precisione;
- f) macchine ed apparecchiature per particolari impieghi industriali;
- g) prodotti chimici e metalloidi;
- h) gomme sintetiche;
- i) materiali, impianti ed equipaggiamenti nucleari.

3. L'elenco dei materiali da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La determinazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali sono approvati con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché degli accordi internazionali.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di particolare interesse strategico le parti di ricambio specifiche, i disegni, gli schemi ed ogni ulteriore documentazione, studio ed informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui agli elenchi previsti nel comma 3, i manuali, le descrizioni tecniche ed ogni altro ausilio predisposto per la presentazione in mostre all'estero dei materiali stessi, i mezzi di elaborazione dati, i prodotti di programma appositamente realizzati ed i sistemi elaborativi di processo necessari alla conduzione del prodotto finito.

5. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e la relativa documentazione sono determinati con uno o più decreti del Ministro del commercio

con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti dovranno prevedere, ai fini della garanzia della destinazione finale dei materiali, la presentazione a corredo della domanda del certificato di importazione rilasciato dalla autorità governativa del paese importatore, salva la facoltà del Ministro del commercio con l'estero di prescrivere, anche su richiesta del comitato di cui all'articolo 6, che in luogo del certificato di importazione sia prodotto il certificato di uso finale. Specifiche disposizioni saranno adottate riguardo ai materiali di cui al comma 4.

6. Fino alla emanazione dei decreti di cui ai commi 3 e 5, per il materiale elencato nella « Tabella Export » di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, e successive modificazioni, soggetto ad autorizzazione all'esportazione verso tutte le destinazioni, resta in vigore l'attuale normativa.

7. Le imprese che effettuano operazioni di cui al comma 1 possono partecipare ai programmi di sviluppo previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

#### ART. 21.

(*Delega al Governo*).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, della difesa e del commercio con l'estero, disposizioni aventi valore di legge intese a disciplinare, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, nonché a quelli di economicità, efficienza e

buona amministrazione, tenuto conto del rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia:

a) il riordinamento degli enti, istituti ed organi pubblici che operano in materia di scambi internazionali nel settore della difesa, al fine di assicurare un più efficace e razionale coordinamento dell'azione di controllo degli scambi;

b) le attività di assistenza tecnica, logistica, addestrativa e sanitaria dell'amministrazione dello Stato a favore di forze armate di paesi esteri importatori di materiali di armamento di produzione nazionale o ceduti dalle forze armate italiane;

c) la riscossione dei diritti di esclusiva sui brevetti, progetti, esperimenti ed attività parimenti tutelate spettanti allo Stato, nonché il recupero delle spese sostenute dallo Stato per la vendita dei beni e dei servizi di cui alla presente legge;

d) le forme e le modalità di tutela, nell'ambito della normativa vigente, della continuità produttiva e dei livelli occupazionali delle imprese che, senza loro responsabilità, subiscano provvedimenti di revoca delle autorizzazioni all'esportazione e di mancata proroga dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13, comma 3; nonché, in tali casi, forme e strumenti di garanzia a favore delle imprese medesime, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente.

2. Le disposizioni legislative delegate di cui al comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

#### ART. 22.

*(Catalogo dei materiali  
e disposizioni transitorie).*

1. Le imprese esportatrici dei materiali indicati nella presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto di cui all'articolo 3, sono tenute a presentare al Ministero della difesa il catalogo dei materiali oggetto di esportazione per l'apposizione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, per la stessa finalità, gli eventuali aggiornamenti del catalogo.

2. Fino alla istituzione del registro di cui all'articolo 4, nonché del comitato di cui all'articolo 6, non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3. Il comitato per l'esame delle questioni attinenti all'esportazione di materiali e prodotti speciali di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 20 marzo 1975, e successive modificazioni, continua ad esercitare la propria attività, anche per le autorizzazioni relative ai materiali di particolare interesse strategico, fino alla istituzione del comitato di cui all'articolo 6.

#### ART. 23.

*(Mancanza dell'autorizzazione).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza autorizzazione effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 3, comma 3, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5 a 500 milioni di lire.

2. Chiunque senza autorizzazione effettua esportazione o transito di materiali di particolare interesse strategico, contemplati nei decreti di cui all'articolo 20, comma 3, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 3 a 300 milioni di lire.

#### ART. 24.

*(Falsità nella documentazione).*

1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce indicazioni non veritiere, determi-

nanti per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 7 e 20, o per il loro rinnovo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da un decimo a cinque decimi del valore del contratto.

2. Se il fatto descritto dal comma 1 è commesso al fine di ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 4, ovvero il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 5, o il suo rinnovo, si applicano le pene della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da 3 a 300 milioni di lire.

#### ART. 25.

*(Inosservanza delle prescrizioni amministrative).*

1. Chiunque effettua importazione o transito di materiali di armamento contemplati nei decreti di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero di materiali di particolare interesse strategico contemplati nei decreti di cui all'articolo 20, comma 3, verso una destinazione diversa da quella indicata nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto autorizzato.

2. Chiunque effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento contemplati nei decreti di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero esportazione o transito di materiali di particolare interesse strategico contemplati nei decreti di cui all'articolo 20, comma 3, violando altre prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge, è punito con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto autorizzato.

#### ART. 26.

*(Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria).*

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 informa immediatamente il Ministro

del commercio con l'estero e il Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

ART. 27.

*(Contributo per l'iscrizione nel registro).*

1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

ART. 28.

*(Personale del Ministero del commercio con l'estero).*

1. Per far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge ed in attesa della revisione delle relative dotazioni organiche, il Ministero del commercio con l'estero può avvalersi di dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, collocati fuori ruolo su richiesta nominativa del Ministero del commercio con l'estero ed entro i limiti appresso indicati: un dirigente superiore; quattro primi dirigenti, otto funzionari della IX, VIII e VII qualifica funzionale; dodici, sedici e venti dipendenti rispettivamente della VI, V e IV qualifica funzionale.

ART. 29.

*(Transiti soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza).*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento del territorio nazionale dei materiali di cui agli articoli 3 e 20 oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti. A tali casi si ap-

plicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

ART. 30.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 27.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.